



LE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI DOPO LA CONVERSIONE DEL “DECRETO RISTORI”

DL n. 137/2020 convertito dalla Legge n. 176/2020

SINTESI

Gennaio 2021



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

SINTESI

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del c.d. “Decreto Ristori” nell’ambito del quale sono state trasfuse le disposizioni contenute nei c.d. “Decreto Rilancio-bis”, “Decreto Rilancio-ter” e “Decreto Rilancio-quater”.

Con particolare riguardo alle sospensioni dei versamenti, in sede di conversione sono state, di fatto, confermate le “originarie” previsioni.

Va evidenziato che con riguardo ai soggetti no ISA è ora previsto, oltre al versamento in unica soluzione entro il 30.4.2021 della seconda / unica rata dell’acconto 2020 delle imposte dirette / IRAP sospeso, la possibilità di rateizzare lo stesso (massimo 4 rate), con versamento della prima rata entro la predetta data.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SCADENTI A NOVEMBRE - Artt. 13 e 13-bis

I versamenti interessati dalla sospensione vanno effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021**;
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

La prima rata scade il 16.3.2021.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Soggetto	Domicilio sede	Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato
Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 1	Territorio nazionale	Contributi Previdenziali (escluso INAIL)	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
Datori di lavoro esercenti attività di cui alla Tabella 2	Rossa	Contributi previdenziali e assistenziali		



SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE / IVA SCADENTI A NOVEMBRE - Art. 13-ter

I versamenti oggetto di sospensione vanno effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021**;
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

La prima rata scade il 16.3.2021.

Soggetto	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato
Esercente attività sospese ex DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	Territorio nazionale	- Ritenute redditi lavoro dipendente /assimilato - addizionale regionale / comunale - IVA	16.11.2020	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
Esercente attività dei servizi di ristorazione	rossa / arancio			
Esercente attività di cui alla Tabella 2	rossa			
Esercente attività alberghiera, agenzia di viaggio, tour operator				



SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE / IVA / CONTRIBUTI SCADENTI A DICEMBRE Art. 13-quater

Versamenti interessati dalla sospensione vanno effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 16.3.2021;**
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo.

La prima rata scade il 16.3.2021.

Possono beneficiare della sospensione in esame le imprese / lavoratori autonomi con domicilio fiscale/ sede legale o operativa su **tutto il territorio nazionale** (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni**, che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019**

Soggetto e requisiti	Domicilio / sede	Versamento sospeso	Termine originario	Termine prorogato
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019	Territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali	mese di dicembre	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
Soggetto che ha iniziato l'attività dall'1.12.2019	Territorio nazionale	Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali	mese di dicembre	16.3.2021 (unica soluzione o prima rata)
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)	Territorio nazionale			
Esercente attività dei servizi di ristorazione	zona "arancio" / "rossa" (*)			
Esercente attività di cui alla Tabella 2 Esercente attività alberghiera, agenzia di viaggio, tour operator	zona "rossa" (*)			

(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020



PROROGA VERSAMENTO SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 Artt. 9-quinquies e 13-quinquies

In sede di conversione, esclusivamente con riferimento ai **soggetti no ISA**, è stata prevista la **possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateizzata** (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30.4.2021).

SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 IN SCADENZA IL 30.11.2020		
Soggetto	Requisiti	Proroga
Impresa / lavoratore autonomo ISA / no ISA	Nessuno (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale)	10.12.2020
ISA	Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale)	30.4.2021
ISA	Attività di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 + domicilio fiscale / sede operativa zona "rossa"	
Esercente attività di gestione di ristoranti ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona "arancio"	
No ISA	Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa sul territorio nazionale)	30.4.2021 (unica soluzione o prima rata)
No ISA	Attività di cui alla Tabella 1 e Tabella 2 + domicilio fiscale / sede operativa zona "rossa"	
Esercente servizi di ristorazione No ISA	Domicilio fiscale / sede operativa zona "arancio"	



PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO - Art. 13-septies

Il pagamento entro l'1.3.2021 non comporta:

la corresponsione di interessi;
la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Al nuovo termine dell'1.3.2021 **non è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni.**

Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente **perderà i benefici della definizione agevolata.**



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM - PORDENONE

Rottamazione	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter"	3°	31.7.2020	1.3.2021
	4°	30.11.2020	
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;	3°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	4°	1.6.2020	
	5°	31.7.2020	
	6°	30.11.2020	
• somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	1.6.2020	
	4°	31.7.2020	
• somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	5°	30.11.2020	1.3.2021

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO - Art. 13-septies

Il pagamento entro l'1.3.2021 non comporta:

la corresponsione di interessi;
la perdita dei benefici della
definizione agevolata.

Al nuovo termine dell'1.3.2021
non è applicabile la
"tolleranza" di 5 giorni.

Pertanto qualora il versamento
sia effettuato dopo tale data,
lo stesso sarà acquisito a titolo
di acconto sull'intero debito e il
contribuente **perderà i benefici**
della definizione agevolata.



Saldo e stralcio	Rata	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 - 2017 che: <ul style="list-style-type: none">hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019;hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2°	1.6.2020 (*)	1.3.2021
	3°	31.7.2020	

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020